

DM 04/08/1988 Num. 375

Decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (in Gazz. Uff., 31 agosto 1988, n. 204, s.o.). -- Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio^{1 2}.

(Omissis)

Articolo 56

Tabelle merceologiche. Norme di carattere generale.

9. Per i titolari di farmacie, i titolari di rivendite di generi di monopolio, i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti, di cui all'art. 45, n. 2, 3 e 7, della legge, sono istituite tre apposite tabelle, tenuto conto della natura degli esercizi, degli usi e delle esigenze del pubblico. Tali tabelle, il cui contenuto è indicato nell'allegato 9 al presente decreto, sono ottenute nel rispetto della legge e del presente decreto.

(Omissis)

Allegato 9

ALLEGATO 9 TABELLA PER I TITOLARI DI FARMACIE

Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati; Articoli per l'igiene della persona; Articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati; Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane; Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat: Bilance per neonati e per adulti; Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi; Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa; Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo; Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo; Massaggiatori, articoli di masso-terapia; Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze; Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati; Polveri per acque da tavola; Alimenti per piccoli animali; Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.

TABELLA PER I TITOLARI DI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO³.

Articoli per fumatori. Francobolli per collezione ed altri articoli per filatelici. Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti. Tessere prepagate per servizi vari. Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computer e fax). Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, porta chiavi e simili. Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare. Lampade, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche). Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria. Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria). Articoli di chincaglieria, purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.). Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili). Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri <<usa e getta>> e simili. Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti. Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi. Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria). Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate. Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società; giochi pirici. Fiori e piante artificiali. Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature. Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di

¹ Il presente è stato abrogato dall'art. 26, d.lg. 31 marzo 1998, n. 114, a decorrere dal 24 aprile 1999, ad eccezione del comma 9 dell'art. 56 e dell'allegato 9

² A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

³ Tabella così sostituita dall'allegato 1 al d.m. 17 settembre 1996, n. 561

iodio e simili), cotone idrofilo. Orologi a batteria in materiali non preziosi. Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.

TABELLA PER I TITOLARI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI⁴.

Ricambi e accessori per veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per fissaggio bagagli, portabagagli, portasci, spoiler, frangisole, shampoo per auto. Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate, manuali per auto, impermeabili tascabili pronto impiego. Specchi, pettini, forbici, nastri, spazzole, ventagli, necessaires per viaggio e per toeletta, purché in metalli e materie non preziosi. Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette registrate o da registrare. Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria. Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria). Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi. Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti. Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri <<usa e getta>> e simili. Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili), cotone idrofilo. Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).

⁴ Tabella così sostituita dall'allegato 1 al d.m. 17 settembre 1996, n. 561